	Titolo articolo e descrizione norma	Diffida			Amministrativa Euro)		Sanzione Amministrativa Microimprese (Euro)				
Norma			Minimo	Massimo	Misura ridotta	Riduzione 30% per il pagamento entro 5 giorni	Minimo	Massimo	Misura ridotta	Riduzione 30% per il pagamento entro 5 giorni	
	Articolo 3 (articolo 7 del Reg. UE n. 1169/2011) Violazione delle pratiche leali di informazione							-			
Comma unico	obbligo di dare informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili e che non inducano in errore su caratteristiche dell'alimente proprietà ed effetti del medesimo, presenza di qualità, ingredienti o componenti particolari (sanzione da ϵ 3.000 ad ϵ 24.000)	SI', se il prodotto non è stato già commercializzato	3.000,00	24.000,00	6.000,00	4.200,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	
	Articolo 4 (articolo 8 del Reg. UE n. 1169/2011) Violazione degli obblighi informativi da parte degli O.S.A.						-	-			
Comma 1	fornitura - da parte dell'O.S.A. diverso dal responsabile delle informazioni riportate in etichetta - di alimenti di cui conosce presume la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti (sanzione da € 500 ad € 4.000)	SI', purché sia ancora possibile ritirare il prodotto dietro restituzione del corrispettivo	500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80	
Comma 2	modifica - da parte dell'O.S.A delle informazioni che accompagnano un alimento, inducendo in errore il consumatore riducendone la protezione o impedendogli di fare scelte consapevoli (sanzione da ϵ 2.000 ad ϵ 16.000)	, SI', se il prodotto non è stato commercializzato	2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.800,00	667,00	5.333,00	1.334,00	933,80	
Comma 3	mancata assicurazione della trasmissione - da parte dell'O.S.A delle informazioni presenti sugli alimenti non preimballat all'O.S.A. ricevente i prodotti (sanzione da \in 1.000 ad \in 8.000)		1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20	
Comma 4	violazione dell'obbligo - da parte dell'O.S.A di fornire le indicazioni obbligatorie di cui all'art. 8, paragrafo 7, commi 1 e 2 de Reg. UE n. 1169/2011 (sanzione da € 1.000 ad € 8.000)	l SI', se il prodotto non è stato commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20	
	Articolo 5 (articolo 9, parag. 1, articolo 10, parag. 1 ed Allegato III del Reg. UE n. 1169/2011) Violazione degli obblighi sull'apposizione delle indicazioni obbligatorie						-	-			
Comma 1	mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze di cui all'Allegato II o loro derivati che provocano allergie di intolleranze (sanzione da ϵ 5.000 ad ϵ 40.000) La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall'articolo 19 del Reg (UE) n. 178/2002, prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità di controllo	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	5.000,00	40.000,00	10.000,00	7.000,00	1.667,00	13.333,00	3.334,00	2.333,80	
Comma 2	mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie diverse da quelle di cui al comma precedente (sanzione da \in 3.000 ad \in 24.000) la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 9, parag. 1, lettera g) dà luogo a sanzione nel solo caso in cui l'condizioni particolari di conservazione o di impiego siano richieste dalla natura o dalle caratteristiche dell'alimento;	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	3.000,00	24.000,00	6.000,00	4.200,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	
Comma 3	containon particolar di conservazione o un imprego siano ricinesse unha natura o dane caratteristiche den anniento, indicazione del nome/ragione sociale del produttore/confezionatore in luogo di quella del responsabile delle informazioni, qualora due soggetti non coincidano (sanzione da (6.3000) ad (6.3000) ad (6.3000) and (6.3000) and (6.3000) and (6.3000) are soggetti non coincidano (sanzione da (6.3000) ad (6.3000) and (6.3000) and (6.3000) are soggetti non coincidano (sanzione da (6.3000) and (6.3000) and (6.3000) and (6.3000) are soggetti non coincidano (sanzione da (6.3000) and (6.3000) and (6.3000) and (6.3000) are soggetti non coincidano (sanzione) and (6.3000) and (6.3000) are soggetti non coincidano (sanzione) and (6.3000) and (6.3000) are soggetti non coincidano (sanzione) and (6.3000) and (6.3000) are soggetti non coincidano (sanzione) and (6.3000) and (6.3000) are soggetti non coincidano (sanzione) and (6.3000) and (6.3000) are soggetti non coincidano (sanzione) and (6.3000) and (6.3000) and (6.3000) and (6.3000) are soggetti non coincidano (sanzione) and (6.3000) and (6.3000) and (6.3000) are soggetti non coincidano (sanzione) and (6.3000) and (6.3000) and (6.3000) and (6.3000) are soggetti non coincidano (sanzione) and (6.3000) and (6.3000) and (6.3000) and (6.3000) are soggetti non coincidano (sanzione) and (6.3000) and (6.3000) and (6.300) are soggettino ($6.3000)$ and (6.3000) and (6.3000) and (6.3000) are soggettino ($6.3000)$ and (6.3000) and (6.3000) and (6.3000) are soggettino ($6.3000)$ and (6.3000)	i SI', se il prodotto non è stato commercializzato	3.000,00	24.000,00	6.000,00	4.200,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	
	Articolo 6 (articolo 9, parag. 2 e 3, articoli 12 e 13 ed Allegato IV del Reg. UE n. 1169/2011) Violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie						- - -	- - -			
Comma unico	mancata osservanza delle modalità di espressione, nonché delle condizioni di presentazione e posizionamento delle indicazion obbligatorie (sanzione da ϵ 1.000 ad ϵ 8.000)	SI', se il prodotto non è stato già commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20	
	Articolo 7 (articolo 14 del Reg. UE n. 1169/2011) Violazione delle disposizioni sulla vendita a distanza.	-					-	-			
Comma unico	violazione dell'obbligo di fornire all'acquirente - sul supporto della vendita a distanza o mediante altro mezzo adeguato - l informazioni obbligatorie sul prodotto prima della conclusione dell'acquisto (sanzione da ϵ 2.000 ad ϵ 16.000)	e SI', purché l'acquisto non si sia perfezionato	2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.800,00	667,00	5.333,00	1.334,00	933,80	

	Titolo articolo e descrizione norma				Amministrativa Euro)		Sanzione Amministrativa Microimprese (Euro)				
Norma		Diffida	Minimo	Massimo	Misura ridotta	Riduzione 30% per il pagamento entro 5 giorni	Minimo	Massimo	Misura ridotta	Riduzione 30% per il pagamento entro 5 giorni	
	Articolo 8 (articolo 17, articolo 18, parag. 2 ed Allegato VI del Reg. UE n. 1169/2011) Violazioni in materia di denominazione dell'alimento						-	-			
Comma 1	denominazione dell'alimento non conforme alle disposizioni di cui all'art. 17, parag. 1 e 4 (sanzione da € 2.000 ad € 16.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.800,00	667,00	5.333,00	1.334,00	933,80	
Comma 2	denominazione dell'alimento non conforme alle disposizioni di cui all'art. 17, parag. 1 e 4, <u>che si concretizza esclusivamente</u> <u>ir</u> errori od omissioni formali (sanzione da € 500 ad € 4.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80	
Comma 3	denominazione dell'alimento non conforme alle disposizioni di cui all'art. 17, parag. 2 e 3 (sanzione da €500 ad €4.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80	
Comma 4	denominazione dell'alimento ed indicazioni specifiche che la devono accompagnare non conformi alle disposizioni di cui all'Allegato VI (sanzione da ϵ 1.000 ad ϵ 8.000)	stato commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20	
Comma 5	le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano allorché le fattispecie ivi descritte si realizzino con riferimento alla denominazione e designazione degli ingredienti di cui all'art. 18, parag. 2 del Reg.	SI', se il prodotto non è stato commercializzato					-	-			
Articolo 9 (articolo 18, parag. 1 e 3 ed Allegato VII del Reg. UE n. 1169/2011) Violazione delle pratiche leali di informazione						-	-				
Comma 1	violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, parag. 1 e 3 ed all'Allegato VII relative all'elenco ed all'indicazione e designazione degli ingredienti (sanzione da € 2.000 ad € 16.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.800,00	667,00	5.333,00	1.334,00	933,80	
Comma 2	violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, parag. 1 e 3 ed all'Allegato VII, <u>che si concretizza esclusivamente in errori oci omissioni formali</u> (sanzione da €500 ad €4.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80	
Comma 3	violazione delle disposizioni relative all'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'Allegato VII (sanzione da ϵ 1.000 ad ϵ 8.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20	
	Articolo 10 (articolo 21 ed Allegato II del Reg. UE n. 1169/2011) Violazione in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni						-	-			
Comma unico	violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell'etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (sanzione da ϵ 2.000 ad ϵ 16.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.800,00	667,00	5.333,00	1.334,00	933,80	
	Articolo 11 (articolo 22 ed Allegato VIII, articolo 23 ed Allegato IX del Reg. UE n. 1169/2011) Violazione in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti e di quantità netta						-	-			
Comma unico	violazione delle disposizioni di cui all'art. 22 ed all'Allegato VIII relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti e di cui all'art. 23 ed all'Allegato IX relative all'indicazione della quantità netta dell'alimento (sanzione da € 1.000 ad € 8.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20	
	Articolo 12 (articolo 24 ed Allegato X del Reg. UE n. 1169/2011) Violazione in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento							-			
Comma 1	violazione delle disposizioni di cui all'art. 24 ed all'Allegato X, parag. 1 relative all'indicazione del termine minimo di conservazione (sanzione da ϵ 1.000 ad ϵ 8.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20	
Comma 2	violazione delle disposizioni di cui all'art. 24 ed all'Allegato X, parag. 2 e 3 relative all'indicazione della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, le preparazioni di carne ed i prodotti della pesca non trasformati congelati (sanzione da ϵ 2.000 ad ϵ 16.000);	SI', se il prodotto non è	2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.800,00	667,00	5.333,00	1.334,00	933,80	
	le diciture relative alle carni, alle preparazioni di carne ed ai prodotti della pesca non trasformati, surgelati in conformità alla normativa europea, che riportano in etichetta l'indicazione "Surgelato il", anziché l'indicazione "Congelato il", non danno luogo a sanzione;	0					-	-			
Comma 3	cessione a qualsiasi titolo o esposizione per la vendita al consumatore di un prodotto oltre la sua data di scadenza (sanzione da ϵ 5.000 ad ϵ 40.000)	NO	5.000,00	40.000,00	10.000,00	7.000,00	1.667,00	13.333,00	3.334,00	2.333,80	

Norma	Titolo articolo e descrizione norma				Amministrativa Euro)		Sanzione Amministrativa Microimprese (Euro)			
		Diffida	Minimo	Massimo	Misura ridotta	Riduzione 30% per il pagamento entro 5 giorni	Minimo	Massimo	Misura ridotta	Riduzione 30% per il pagamento entro 5 giorni
Articolo 13 (articolo 26 ed Allegato XI del Reg. UE n. 1169/2011) Violazioni in materia di indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza						-	-			
Comma	violazione delle disposizioni in tema di contenuti e modalità di indicazione del paese di origine e del luogo di provenienza dell'alimento (sanzione da ϵ 2.000 ad ϵ 16.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.800,00	667,00	5.333,00	1.334,00	933,80
Comma	violazione delle disposizioni di cui al comma precedente che si concretizza esclusivamente in errori od omissioni formali (sanzione da ϵ 500 ad ϵ 4.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80
Articolo 14 (articolo 28 ed Allegato XII del Reg. UE n. 1169/2011) Violazioni in materia di titolo alcolometrico							-			
Comma unico	Modalità di indicazione del titolo alcolometrico non conformi alle disposizioni di cui all'art. 28 ed all'Allegato XII (sanzione da € 500 ad € 4.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80
Articolo 15 (articoli da 30 a 35 ed Allegati XIII, XIV e XV del Reg. UE n. 1169/2011) Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali						-	-			
Comma unico	Violazione delle modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale (sanzione da ϵ 2.000 ad ϵ 16.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.800,00	667,00	5.333,00	1.334,00	933,80
	Articolo 16 (articolo 36 del Reg. UE n. 1169/2011) Violazioni in materia di informazioni volontarie							-		
Comma	fornitura volontaria - da parte del responsabile - di informazioni sugli alimenti in violazione dell'art. 36, parag. 1 del Reg. UE n. 1169/2011 (per le rispettive violazioni si applicano le sanzioni previste dagli artt. da 5 a 15 del decreto n. 231/2017)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato					-	-		
Comma	fornitura volontaria - da parte del responsabile - di informazioni sugli alimenti in violazione dell'art. 36, parag. 2 e 3 del Reg. UE n. 1169/2011 (sanzione da € 3.000 ad € 24.000);	SI', se il prodotto non è	3.000,00	24.000,00	6.000,00	4.200,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00
	la sanzione per le violazioni relative al parag. 3 dell'art. 36 si applica solo alle violazioni commesse dopo l'adozione degli atti di esecuzione previsti dalla stessa norma;	stato commercializzato					-	-		

	Titolo articolo e descrizione norma	Diffida			Amministrativa Euro)		Sanzione Amministrativa Microimprese (Euro)			
Norma			Minimo	Massimo	Misura ridotta	Riduzione 30% per il pagamento entro 5 giorni	Minimo	Massimo	Misura ridotta	Riduzione 30% per il pagamento entro 5 giorni
	Articolo 21 (articolo 17 del D. lgs. n. 231/2017) Violazioni in materia di identificazione della partita a cui appartiene l'alimento						-	-		
Comma 1	omissione dell'indicazione del lotto o partita da parte del produttore, o confezionatore, o primo venditore sito nell'UE (sanzione da ϵ 3.000 ad ϵ 24.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	3.000,00	24.000,00	6.000,00	4.200,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00
Comma 2	indicazione - da parte dell'O.S.A del lotto o partita con modalità difformi da quelle indicate nell'art. 17 (sanzione da ϵ 1.000 ad ϵ 8.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20
	Articolo 22 (articolo 18 del D. lgs. n. 231/2017) Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per alimenti non preimballati venduti tramite distributori automatici						-	-		
Comma 1	violazione - da parte dell'O.S.A delle prescrizioni di cui all'art. 18, commi 1 (mancata indicazione sul distributore e per ciascur prodotto delle indicazioni di cui all'art. 9, par. 1, lett. a), b) e c) del Regolamento, nonché del nome/ragione sociale/marchic depositato e sede della ditta responsabile dell'impianto) e 2 (mancato uso della lingua italiana ed assenza di chiara visibilità e leggibilità delle informazioni) (sanzione da ϵ 1.000 ad ϵ 8.000)		1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20
Comma 2	omissione - da parte dell'O.S.A dell'indicazione sui distributori automatici delle sostanze di cui all'art. 9, par. 1, lett. c) del Regolamento (sanzione da ϵ 5.000 ad ϵ 40.000)	NO	5.000,00	40.000,00	10.000,00	7.000,00	1.667,00	13.333,00	3.334,00	2.333,80
	Articolo 23 (articolo 19 del D. lgs. n. 231/2017) Violazione in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita di prodotti non preimballati.						-	-		
Comma 1	violazione - da parte dell'O.S.A delle prescrizioni di cui all'art. 19 in materia di vendita di prodotti non preimballati (sanzione da € 1.000 ad € 8.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20
Comma 2	omissione - da parte dell'O.S.A dell'indicazione delle sostanze di cui all'art. 9, par. 1, lett. c) del Regolamento nella vendita de prodotti non preimballati di cui all'art. 19 e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività (sanzione da ϵ 3.000 ad ϵ 24.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	3.000,00	24.000,00	6.000,00	4.200,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00
6 1	indicazione - da parte dell'O.S.A delle sostanze di cui all'art. 9, par. 1, lett. c) del Regolamento con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali (sanzione da ϵ 1.000 ad ϵ 8.000);	SI', se il prodotto non è	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00	333,00	2.667,00	666,00	466,20
Comma 3	indicazione con modalità non conformi alle disposizioni nazionali, che riguarda solo aspetti formali (sanzione da € 500 ad € 4.000)	stato commercializzato	500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80
Comma 4	omissione - da parte dell'O.S.A delle indicazioni di cui al comma 7 dell'art. 19 nelle fasi precedenti la vendita al consumatore calle collettività (sanzione da € 500 ad € 4.000)	SI', purché sia ancora possibile ritirare il prodotto dietro restituzione del corrispettivo	500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80
	Articolo 24 (articolo 20 del D. lgs. n. 231/2017) Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore						-	-		
Comma unico	violazione degli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle loro modalità di apposizione di cui all'art. 20 (sanzione da € 500 ad € 4.000)	SI', se il prodotto non è stato commercializzato	500,00	4.000,00	1.000,00	700,00	167,00	1.333,00	334,00	233,80